

1737

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

composta dagli ill. mi Sigg.:

TROIANO dr. Enzo Presidente
MACCHIA dr. Massimo Consigliere rel.
MANNA dr. Felice Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 963/06 R. Gen.

promossa da

~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. in persona del legale rapp. in carica.

p.i.: ~~XXXXXXXXXX~~, elett. dom. in Torino via ~~XXXXXXXXXX~~ presso avv. ~~XXXXXXXXXX~~

4) ~~XXXXXXXXXX~~ che la rappresenta e assiste per procura alle liti in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificato

APPELLANTE

contro

~~XXXXXXXXXX~~ C. ~~XXXXXXXXXX~~, elett. dom. in

Torino corso G. Ferraris 18 presso avv. Stefania Varca, rappresentata e assistita

4) da avv. Amanda Gugliotta di Busto Arsizio per procura alle liti a margine della comparsa di risposta

APPELLATO

Conclusioni dell'appellante: in riforma della sentenza n° 951/05 del

Tribunale di Novara

Rp 463/06

Esusc 245/06

Rep CV 1809/06

14 NOV 2007

oggetto

contratti

bancari

in via pregiudiziale, accertare che il decreto ingiuntivo opposto n° 1204/03 è stato richiesto e concesso in assenza dei requisiti processuali di cui all'art. 633 CPC e segg. e per l'effetto dichiararne l'illegittimità e la nullità e/o in ogni caso revocarlo:

in via istruttoria [omissis]

nel merito, revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n° 1204/03, in ogni caso accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla Banca ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. alla sig.a D~~XXXXXXXXXX~~ previo altresì accertamento e dichiarazione dell'estinzione dell'asserito credito per effetto del decorso della prescrizione quinquennale o decennale e/o dell'irripetibilità degli importi versati ex art. 2034 C.C., e per l'effetto respingere le domande della stessa, mandando assolta la Banca. Dichiarare tenuta e condannare la sig.a D~~XXXXXXXXXX~~ a restituire la somma di € 48.944,32, oltre interessi dall'1/3/06 al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Conclusioni dell'appellato:

in via principale nel merito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e confermare la sentenza del Tribunale di Novara del 28/12/05 depositata il 29/12/05 n° 951/05, stante la sua legittimità

in ogni caso, ci si oppone ad ogni domanda ed eccezione nuova della controparte, sulla quale non si accetta il contraddittorio, ed in particolare alla richiesta di nuova CTU

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Nella denegata ipotesi che quanto sopra non dovesse essere accolto, si propone appello incidentale condizionato per la richiesta delle domande non

accolte in primo grado, e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la Banca ~~_____~~ s.p.a. a pagare alla D~~_____~~ la somma di € 37.522,46, oltre interessi legali dall' 1/07/96 al saldo, oltre le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, anche relativi alla fase monitoria.

In via istruttoria [omissis]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo 12/11/96 del Pretore di Vercelli l'allora ~~_____~~ Bancario ~~_____~~ intimava alla sig.a D~~_____~~ il pagamento di £. 11.140.250 quale saldo passivo del conto corrente n° 5360 da essa intrattenuto. In seguito a rituale opposizione, in cui si adduceva illegittimità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e nullità del relativo tasso, pattuito con rinvio agli usi su piazza, il Tribunale di Vercelli con sentenza n° 801/02 passata poi in giudicato dichiarava la nullità dell'applicato tasso ultralegale e la computabilità di capitalizzazione solo annuale. La menzionata sentenza, dando incidentalmente atto che alla stregua di esperita CTU contabile con applicazione dei detti criteri il saldo del conto risultava financo a credito del cliente per £. 72.653.615, dichiarava inesistente il debito della sig.a D~~_____~~ invocando il decreto ingiuntivo.

In base alla menzionata incidentale cognizione sulla ravvisabilità di un credito della cliente, per il quale non era stata proposta a suo tempo domanda riconvenzionale e sul quale la sentenza non aveva pertanto statuito, la sig.a D~~_____~~ indicando come prova scritta il tenore della detta sentenza, richiedeva ed otteneva, con separata iniziativa giudiziale, decreto ingiuntivo dal Tribunale di Novara a carico del ~~_____~~ per l'importo di € 37.522,46 (pari alle £.

72.653.615 incidentalmente enunciate a suo credito nella menzionata sentenza del Tribunale di Vercelli).

Avverso il decreto ultimo indicato il ~~_____~~ proponeva tempestiva opposizione eccependo illegittimità del ricorso al procedimento monitorio per mancanza di idonea prova scritta e contestando nel merito l'esistenza del credito; in subordine eccepeva maturata prescrizione, quanto meno parziale, nonché non ripetibilità dell'eventuale indebito trattandosi di adempimento di obbligazione naturale.

Si costituiva il creditore opposto producendo la CTU intervenuta nella contrapposta e ormai definita causa di opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo richiesto dal ~~_____~~ e contestando le eccezioni da questi svolte nel presente giudizio.

Il Tribunale di Novara pronunciava con sentenza 29/12/05 non notificata nella quale puntualizzava preliminarmente essersi formato giudicato, per effetto della precedente sentenza del Tribunale di Vercelli pronunciata tra le medesime parti e per il medesimo rapporto, in punto illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale ed applicabilità invece di capitalizzazione annuale, nonché in punto illegittimità dell'applicazione di tasso di interessi ultralegale. Il giudice di primo grado rilevava invece che, avendo la precedente sentenza pronunciato solo sul debito (da essa escluso) della cliente, e non anche sull'eventuale di lei credito, estraneo in quella sede alla materia del contendere, quest'ultimo profilo rimaneva da decidere.

Esaminando pertanto nel merito tale punto, il Tribunale di Novara, premessa l'utilizzabilità probatoria della prodotta CTU contabile eseguita nella precedente controversia, non specificamente contestata sotto il profilo dei

conteggi, riteneva provato in base ad essa un finale credito di € 37.522,46 della sig.a D. [redacted], quale saldo contabile rettificato del conto corrente da lei intrattenuto, condannando la banca al relativo rimborso, con esclusione dei più estesi interessi indicati nel decreto ingiuntivo.

Il giudice di primo grado, ritenendo poi la buona fede in allora della banca, riconosceva solo dalla data della domanda giudiziale i richiesti interessi sulla somma da restituire, e revocava conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto, in cui gli interessi erano stati liquidati dalla data di chiusura del conto, pronunciando condanna nel merito nel senso di cui sopra.

La decisione veniva impugnata dalla banca soccombente mediante atto di appello notificato il 10/5/06, insistendosi per l'accoglimento delle conclusioni riferite in epigrafe alla presente ed esponendosi i seguenti motivi di gravame.

1) Erroneamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto la sentenza del Tribunale di Vercelli e l'incidentale enunciazione di credito ivi contenuta quale prova scritta idonea a giustificare la concessione di decreto ingiuntivo.

2) Nel merito la decisione era fondata esclusivamente sulla CTU contabile eseguita nel distinto procedimento, mentre tale documento avrebbe potuto valere al più come elemento indiziario, da confrontare con le risultanze probatorie di causa, e non tale da consentire di pretermettere i richiesti approfondimenti istruttori. Tra l'altro non era vero che essa appellante non avesse sollevato contestazioni nel presente giudizio avverso la detta CTU, avendo invece essa invocato diversi criteri di calcolo, come da consulenza stragiudiziale prodotta. In ogni caso, ai fini dell'accertamento del saldo in contestazione, avrebbe dovuto farsi applicazione del criterio di imputazione dei

pagamenti previsto all'art. 1194 C.C. nonché considerarsi gli interessi residuali di cui all'art. 117 T.U. n° 385/93 anziché il tasso legale.

3) Erroneamente era stata negata la applicabilità della eccepita prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n° 4 C.C. ed in ogni caso, anche a ritenere applicabile la prescrizione ordinaria (come affermato dal Tribunale), il computo di essa non avrebbe dovuto farsi decorrere dalla chiusura del conto, bensì via via dai singoli pregressi pagamenti intervenuti, posto che l'unitarietà del rapporto di conto corrente, in base a cui il giudice di primo grado aveva argomentato, era smentita dalle previsioni contrattuali di chiusura periodica trimestrale.

4) Avrebbe in ogni caso dovuto accogliersi l'eccezione di non ripeteribilità del pagato per sussistenza di obbligazione naturale, considerato che tale natura era stata più volte riconosciuta in giurisprudenza al debito per interessi invalidamente pattuiti e che analogo principio poteva estendersi alla capitalizzazione trimestrale indebita e alle commissioni di massimo scoperto.

Mediante comparsa 12/10/06 si costituiva in giudizio la parte appellata opponendosi agli avversari motivi e proponendo in subordine appello incidentale volto alla integrale conferma del decreto ingiuntivo.

Avendo questa Corte riservato al momento delle decisione sul merito anche l'esame delle istanze istruttorie, le parti precisavano le conclusioni, come riferite in epigrafe alla presente, e venivano assegnati i termini di cui agli artt. 352 - 190 CPC per il deposito degli scritti defensionali: all'esito la Corte ha deciso come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello, con cui si contesta la ricorrenza di prova scritta e la ritualità del procedimento monitorio esperito, è inammissibile per mancanza di interesse processuale. Il Tribunale ha infatti revocato, ancorchè per un diverso profilo attinente al conteggio degli interessi, il decreto ingiuntivo opposto, e la pronuncia è dunque su questo punto pienamente satisfattiva delle richieste della banca opponente, la quale non ha pertanto interesse a dolersi di un capo di pronuncia comunque a lei favorevole.

Sono poi da disattendere le contestazioni dell'appellante avverso l'avvenuto utilizzo probatorio in via esclusiva della CTU contabile eseguita nel distinto procedimento tra le stesse parti. L'appellante non censura in linea di principio che anche le prove assunte in altra causa possano valere come elemento di giudizio, ma sostiene, sul fondamento di condivisibili affermazioni giurisprudenziali, non esimere l'atto proveniente da un distinto processo dalla comparativa valutazione delle prove assunte in causa. Si osserva peraltro che le prove configgenti di cui la banca appellante contrappone consistono in consulenza di parte stragiudiziale della sig.a Dellupi (indicante un saldo a credito del cliente di € 43.431,23) nonché una consulenza di parte di essa banca (indicante un saldo a di lei credito di € 4.860,45 (p. 10-11 appello)).

Per quanto concerne la consulenza di parte Dellupi l'appellante manca di interesse ad invocarla, recando essa un importo financo superiore a quello oggetto di condanna.

In ordine alla consulenza di parte della banca il giudice di primo grado ha specificamente motivato l'aver disatteso tale ricostruzione contabile, spiegando che la difformità rispetto alla CTU derivava dal fatto che la

consulenza di parte assumeva come dato di partenza il saldo del conto al 31/12/93, anziché partire dall'inizio di svolgimento del rapporto, con impostazione non condivisibile poiché basata sul presupposto di una prescrizione del periodo precedente, in realtà non maturata (p. 11 sentenza). Avverso tale argomento di motivazione l'appellante non ha svolto motivi specifici di censura sul piano contabile, sicché, fermo restando quanto infra in ordine alla decorrenza della prescrizione (oggetto di specifico motivo), appare del tutto attendibile il tenore della CTU disposta nel primo procedimento, non contraddetta sul piano probatorio da configgenti elementi di prova.

Sotto il profilo giuridico la banca lamenta poi essere state trascurate le difese, già svolte in primo grado, secondo cui il tasso da considerare applicabile (in sostituzione di quello con rinvio agli usi su piazza, ritenuto invalidamente pattuito) doveva essere quello di cui all'art. 117 T.U. bancario, e non il tasso legale; inoltre essere stata ignorata l'invocazione della norma di cui all'art. 1194 epv. C.C. sul doversi imputare i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale. Ed in relazione a tali doglianze la banca insta per nuova CTU la quale consideri i detti principi giuridici.

Osserva la Corte, per quanto riguarda l'invocazione dell'art. 117 T.U. bancario, che la non spettanza di interessi extralegali è stato indicata dal Tribunale come punto irretrattabile in quanto coperto da giudicato (p. 7 sentenza); avverso tale motivazione non sono state sollevate specifiche censure dall'appellante, sicché rimane ferma in questa sede la non ridiscutibilità se possa applicarsi, e quale, un tasso superiore a quello legale previsto dal codice civile.

Per quanto concerne poi l'invocazione dell'art. 1194 C.C., costituisce condivisibile giurisprudenza che la norma sulla imputazione del pagamento in via prioritaria ad interessi presuppone non solo la liquidità ma anche l'esigibilità del credito sia per capitale che per interessi (Cass. 8/3/88 n° 2352; Cass. 1/7/94 n° 6228). La ricorrenza di tali requisiti non solo non è provata nel caso di specie, ma non è neppure addotta, ed anzi è inverosimile, essendosi trattato (per quanto è dato desumere dagli atti di causa) di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, in cui il credito della banca rimane inesigibile fino alla chiusura del rapporto essendo essa vincolata a tenere a disposizione le somme pattuite. La non invocabilità dell'art. 1194 C.C. rende superfluo il ricalcolo del saldo alla stregua del menzionato criterio giuridico.

Non vi è dunque motivo per ritenere inutilizzabile o inattendibile l'indagine già eseguita dal CTU contabile nella distinta controversia vertita sul medesimo conto, in base alla quale consulenza il Tribunale ha deciso; né si ravvisa necessità di una rinnovazione dell'incombente.

Per quanto concerne poi l'eccepita prescrizione si ritiene inammissibile il relativo motivo di appello nella parte in cui invoca l'applicazione del termine quinquennale. A fronte della motivazione con cui il Tribunale ha escluso potersi fare ferimento alla norma dell'art. 2948 n° 4 C.C. evidenziando che la domanda non riguardava un credito per interessi, ma la restituzione di somme indebitamente corrisposte, la parte appellante si è limitata ad apoditticamente ribadire l'applicabilità della citata disposizione senza svolgere censure alla "ratio decidendi"; risulta con ciò violato il disposto dell'art. 342 CPC, per mancanza di specificità del motivo di impugnazione.

Sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che la decorrenza della prescrizione dovrebbe computarsi dai singoli pagamenti, col risultato dell'essere estinti i crediti riferibili a versamenti anteriori all'ultimo decennio rispetto alla proposizione della domanda giudiziale. A confutazione dell'argomento enunciato dal Tribunale, conforme a diffusa giurisprudenza, secondo cui l'unitarietà del rapporto di conto corrente, pur nella pluralità di operazioni che lo movimentano, fa sì che solo con la chiusura di esso si stabiliscono definitivamente le somme dovute e le eventuali somme versate in eccesso, si che solo da tale data possa computarsi la prescrizione, l'appellante ha obiettato che il contratto in esame prevedeva una chiusura trimestrale del rapporto. Osserva la Corte che la clausola di contabilizzazione periodica del saldo con riporto a nuovo di esso (anche ai fini della capitalizzazione degli interessi, ove ritenuta valida) non determina una pluralità di rapporti né il sorgere di volta in volta di uno nuovo con contestuale estinzione del precedente: il rapporto di conto corrente rimane invece sempre il medesimo, ancorché segmentato in fasi per le suddette esigenze contabili e di conteggio degli interessi. Ne consegue che tale struttura è del tutto compatibile con l'unitarietà del complessivo rapporto e con la costante variabilità del saldo fino alla definitiva chiusura del conto; al che conseguono le condivisibili conclusioni sul decorrere la prescrizione per eventuali crediti non evidenziati dal saldo e imputabili ad indebiti versamenti o ritenute solo dalla data di cessazione del rapporto con la chiusura del conto (Cass. 9/4/84 n° 2262; App. Lecce 22/10/01 in Foro It. 2002, I, 555).

Non è infine condivisibile neppure l'ultimo motivo di appello con cui si invoca l'istituto dell'obbligazione naturale e della non ripetibilità del relativo

pagamento. In effetti il debito, civilmente invalido, nascente da una pattuizione solo verbale di interessi ultralegali è stato talora ritenuto concretare obbligazione naturale. Tuttavia, se quanto sopra può valere in linea generale, si deve evidenziare, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, che la struttura di esso esclude la spontaneità dell'adempimento, essenziale agli effetti dell'art. 2034 C.C.; ha condivisibilmente enunciato in proposito la Supr Corte (Cass. 9/4/84 n° 2262) che "il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia provveduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo"; ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, non potendo valere come autorizzazione od assenso del correntista il semplice silenzio da lui serbato alla ricezione dei periodici estratti conto.

Quanto sopra vale a maggior ragione per gli addebiti la cui arbitrarietà derivi non da ragioni formali (come per gli interessi ultralegali pattuiti non per iscritto) ma da inesistenza o illiceità della causa (come per la capitalizzazione anatocistica degli interessi), nei quali casi il disvalore giuridico del titolo, contrario a norme imperative, rifluisce sulla sua valutazione etica ed impedisce financo di ravvisare un dovere morale o sociale.

Le svolte considerazioni, che conducono al rigetto dell'appello principale, assorbono l'esame dell'appello incidentale proposto subordinatamente all'accoglimento del primo. Superflue ai fini del decidere sono poi le istanze istruttorie della parte appellata.

Al rigetto dell'impugnazione proposta dalla banca appellante consegue la di lei condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore della controparte costituita in giudizio: la liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe forensi.

P. Q. M.

La Corte, respinta ogni diversa istanza eccezione deduzione:

dichiara inammissibile e rigetta, sui rispettivi punti di cui in motivazione, l'appello proposto da s.p.a. [redacted] avverso la sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Novara il 28/12/05 depositata il 29/12/05 n° 951/05:

dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato:

condanna l'appellante [redacted] s.p.a alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di causa del presente grado, le quali liquida in € 3.800,00 per onorari ed € 636,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese generali su onorari e diritti come da Tariffa forense, contributo integrativo Cassa Prev. Avvocati ex art. 11 legge 20/9/80 n° 576, nonché rivalsa IVA qualora non detraibile.

Così deciso in Torino il 2/11/2007.

IL PRESIDENTE, *[Signature]*

IL CONS. ESTENS.

[Signature]

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. RUSSAZIO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
di Torino li 14 NOV 2007

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. RUSSAZIO